

Via del Campanile 2, 06034 Foligno (PG), Tel. 0742/350843 umbria@confprofessioni.eu; www.confprofessioni.eu

Il sottoscritto Bruno Toniolatti, nato a Trento il 28 febbraio 2013, residente in Spoleto (PG), via Bandini 4, in qualità di presidente e rappresentante di Confprofessioni Umbria conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del DPCM del 22 gennaio 2013 e seguente circolare MPLS n. 15 del 3 aprile 2013

DEPOSITA

presso la DTL di Perugia, il presente accordo relativo alla defiscalizzazione del salario di produttività (detassazione) per l'anno 2013, stipulato in data 25 giugno 2013 da CONFPROFESIONI UMBRIA e dalle associazioni sindacali FILCAMS CGIL UMBRIA, FISASCAT CISL UMBRIA, UILTUCS UIL UMBRIA.

In fede

Joniolatti Bruno

Addi 25.6.2013

Cognome TONIOLATTI
Nome BRUNO
nato il 28/02/1957
(atto n. 276 I s. A)
a TRENTO
Cittadinanza ITALIANA
Residenza SPOLETO
Via VIA CARLO BANDINI 4
Stato civile CONIUGATO
CONSULENTE DEL LAV

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,65
Capelli Brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari / / / /



ACCORDO TERRITORIALE

Il giorno 25 del mese di giugno dell'anno 2013 presso a sede di Confprofessioni Umbria si sono riuniti:

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale UMBRIA rappresentata dal presidente regionale Bruno Toniolatti

F

FILCAMS CGIL Regionale Umbria, rappresentata da Stefania Cardinali per la provincia di Perugia, e da Desiree Marchetti per la provincia di Terni

FISASCAT CISL Regionale Umbria, rappresentata da Valerio Natili;

UILTUCS UIL Regionale Umbria, rappresentata da Maria Ermelinda Luchetti per la provincia di Perugia, e da Massimiliano Ferrante per la provincia di Terni

PREMESSO

- che l'art. 1, c, 481 e 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, c. 1 lett. c) del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. n. 24 luglio 2008, n. 126.

-che il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 30 aprile 2013

CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione UMBRIA che adottano il CCNL degli studi professionali sottoscritto in data 29 novembre 2011 all'interno delle proprie strutture applicheranno la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2013 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture;

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

gv.

- premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro ammontare erogati una tantum al lavoratore
- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e di competitività
 - a) sistemi di "banca delle ore"
 - b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time
 - c) lavoro notturno
 - d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 2.500 euro lordi per l'anno 2013.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d. l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla l.24 luglio 2008, n.126.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di PERUGIA a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 2 del DPCM del 22/01/2013.

Data, 25 · 6 · 20 /3

Letto, concordato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale

FILCAMS CGIL Regionale.....

FISASCAT CISL Regionale.....

UILTUCS Regionale le 3 recelerate feed

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le parti firmatarie dell'accordo territoriale per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del DPCM del 22/01/2013

DICHIARANO

di aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto nel citato DPCM all'art. 2.

Data, 25.6.2013
Letto, concordato e sottoscritto
CONFPROFESSIONI delegazione regionale
FILCAMS CGIL regionale
FISASCAT CISL regionale
UILTUCS regionale 12 3 ruell So feefell MC Fort